

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 2.5.2002 V.A. conveniva avanti al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, B.P.G. esponendo che:

con sentenza n. 580/81 il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la separazione personale tra lui e la moglie B.G., disponendo fra l'altro l'affidamento della figlia Va. alla madre cui era assegnata la casa coniugale;

con sentenza n. 1992/87 il Tribunale di Venezia aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio;

- con successiva sentenza n. 17975/97, passata in giudicato, lo stesso Tribunale aveva disposto la scioglimento della comunione immobiliare relativamente all'abitazione sita in (OMISSIS), già assegnata alla B.G.

Sosteneva che, nonostante fossero venute meno le esigenze di tutela della figlia la quale aveva raggiunto la maggiore età sin dal (OMISSIS), l'immobile era tuttora occupato dalla B. che ne aveva rifiutato di vacare.

Chiedeva quindi che venisse accertata la occupazione senza titolo dell'immobile da parte della B. con conseguente condanna al pagamento del conguaglio.

Si costituiva la convenuta che chiedeva il rigetto della domanda sul rilievo che la mancata richiesta di modifica in sede di divorzio delle u condizioni della separazione in ordine al diritto di abitazione ne confermava implicitamente il mantenimento. Deducava poi che il V. non aveva ancora provveduto al pagamento del conguaglio imposto dalla sentenza di scioglimento della comunione e che tale omissione determinava la risoluzione per inadempimento del trasferimento della proprietà dell'immobile.

Con sentenza del 20.9.2001 il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, condannava la

convenuta al rilascio dell'immobile, assumendo che la statuizione relativa all'assegnazione della casa con

Proponeva impugnazione B.P.G. ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il V. chiedendone il rigetto,

Ribadiva la Corte d'Appello che con la pronuncia di cessazione degli effetti civili era venuto meno lo stato c

Disattendeva altresì la tesi della preclusione da giudicato prospettata dall'appellante, secondo cui, avendo

Osservava al riguardo che in sede di scioglimento della comunione il Tribunale non aveva compiuto alcun accertamento suscettibile di passare in giudicato in ordine alla sussistenza del diritto di abitazione ma aveva esaminato i rapporti fra le parti alla luce delle regole della comunione, escludendo che l'esclusivo godimento da parte della appellante, pur dopo il passaggio in giudicato della se

Escludeva infine l'equiparabilità della sentenza - che in sede di divisione ha attribuito la proprietà esclusiva

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione B.P. G. che deduce cinque motivi di censura.

Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, V. A..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso B.P.G. denuncia violazione dell'art. 155 c.p.c. e art. 156 c.p.c., u.c., nonché c

La censura è infondata.

In linea di principio si osserva che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta, con il venir meno dello stato di separazione dei coniugi, la regolamentazione dei rapporti adottata nel precedente giudizio e quindi pure l'eventuale assegnazione della casa coniugale disposta a fa

La pronuncia sul punto della Corte d'Appello, che ha fatto applicazione di tale principio, deve ritenersi perta

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del giudicato esterno, sostenendo che, avendo il Tribunale in sede di divisione della comunione respinto la domanda del V. di pagamento del corrispettivo, pari alla metà, per l'esclusivo utilizzo da parte della convenuta dell'appartamento sul rilievo

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia difetto di motivazione, lamentando che la Corte d'Appello non ab

Anche le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente per l'identità delle questioni trattate, sono infond

Pregiudizialmente deve essere disattesa la tesi espressa dal controricorrente che, richiamando la giurisprudenza in tema di giudicato cosiddetto esterno, ha sostenuto che la sua interpretazione fosse riservata al giudice di merito e non fosse sindacabile in sede di legittimità.

Al riguardo non può prescindersi dalla recente decisione delle Sezioni Unite (24664/07) sulla portata del sindacato di legittimità in ordine alla verifica circa la presenza di un giudicato esterno con effetto preclusivo nei confronti di altri procedimenti.

Nel comporre il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici anche dopo la pronuncia delle stesse Sezioni Unite n. 226/01, si è affermato non solo che l'esistenza del giudicato può essere rilevata d'ufficio s

Accertata quindi la sindacabilità in questa sede della statuizione della Corte d'Appello, ritiene però il Collegio

E' evidente infatti la diversità del petitum e della causa petendi, costituiti, nel precedente giudizio, dalla richiesta

Nell'uri caso infatti è stato fatto valere un rapporto obbligatorio per il ripristino di un equilibrio economico fra

Trattasi all'evidenza di due giudizi del tutto distinti sotto i profili richiamati del petitum e della causa petendi

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ancora difetto di motivazione, osservando che la Corte d'Appello

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 720 e 1116 c.c. e art. 1453 c.c. e
segg.. Ripropone la ricorrente la tesi dell'applicabilità - anche al caso come quello in esame di divisione giu

Anche dette censure, da esaminarsi congiuntamente per l'identità delle questioni trattate, sono infondate.

L'istituto della risoluzione per inadempimento trova il suo fondamento nel rapporto sinallagmatico che lega

Nel caso in esame deve escludersi invece che le due prestazioni - quella del rilascio dell'immobile da parte

Non può non tenersi conto inoltre della contraddittorietà della tesi della ricorrente la quale,
deducendo che si era formato il giudicato sul suo diritto ad utilizzare l'appartamento coniugale anche dopo

Del tutto fuor di luogo è infine il richiamo all'art. 2932 c.c., comma 2, trattandosi di una norma specifica in t

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00 per onorario ed in Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009